



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9241 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Salvatore Maniga, rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Siniscalchi del Foro di Nola, Maurizio Onza e Marco Giorgi, con domicilio eletto in Roma, Via delle Quattro Fontane, n. 16 (Andersen Italia) e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

***contro***

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

***nei confronti***

Jacopo Aggio, Vittore Francesco Maria Corvaja, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*quanto al ricorso introduttivo:*

del verbale n. 220 del 12 dicembre 2023 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale degli Affari Interni, Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio di cui al D.D. 13 dicembre 2022, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, d. lgs. 166/2006, nonché, ove lesivi degli interessi del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e/o consequenziale, ancorché non cognito, compresa l'elencazione dei candidati dichiarati ammessi agli orali, pubblicata in data 3 luglio 2024, nella parte in cui non contiene il nominativo del Dott. Salvatore Maniga, e la relativa approvazione;

*quanto ai motivi aggiunti presentati l'8 luglio 2025:*

- del Decreto del Ministro della Giustizia del 15 maggio 2025, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero, di "Approvazione graduatoria vincitori concorso a 400 posti di notaio indetto con d.d. 13 dicembre 2022";
- della graduatoria finale del concorso, datata 14 maggio 2025;
- del verbale redatto dalla commissione esaminatrice in data 14 maggio 2025, con acclusa la graduatoria dei candidati che hanno superato le prove del concorso, ancorché non cognito, ma menzionato del Decreto ministeriale del 15 maggio 2025;
- del Decreto del Ministro della Giustizia del 12 giugno 2025, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero, di "nomina e assegnazione sedi concorso a 400 posti di notaio indetto con d.d. 13 dicembre 2022"

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Preso atto che alla pubblica udienza del 9 luglio 2025 è stata differita alla data del 19 dicembre 2025 l'ulteriore trattazione della controversia, a fronte dei motivi aggiunti proposti avverso la conclusiva graduatoria della selezione concorsuale *de qua*, pubblicata il 15 maggio 2025;

Ulteriormente preso atto che il ricorrente, con atto depositato il 29 luglio 2025, ha rappresentato che *"i soggetti collocati nella graduatoria finale, approvata con decreto del 15.05.2025, e destinatari della successiva nomina con decreto del*

*12.06.2025, risultano, di fatto, oltre 280 ... e pertanto la loro identificazione e notifica individuale risulterebbe particolarmente gravosa, in larga misura, di fatto impossibile, attesa anche la mancanza di recapiti conosciuti per la generalità dei medesimi e dunque potenzialmente lesiva del diritto di difesa degli stessi”; per l’effetto, chiedendo autorizzarsi la notificazione del ricorso per motivi aggiunti mediante pubblici proclami;*

*Visto il comma 4 dell’art. 41 c.p.a., il quale prevede che, “quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;*

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto, pertanto, che occorra ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risultino:

1. l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
4. l’indicazione dei controinteressati;
5. l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l’indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento

collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte del Ministero della Giustizia, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

Viene da ultimo confermato – riservata ogni statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese della presente fase – il differimento della trattazione della controversia alla pubblica udienza del 19 dicembre 2025.

P.Q.M.

interlocutoriamente pronunciando, dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione e conferma il differimento della ulteriore trattazione della controversia alla pubblica udienza del 19 dicembre 2025.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 30 luglio 2025.

**Il Presidente**  
**Roberto Politi**

**IL SEGRETARIO**